



Liquidazione del patrimonio ex L 3/2012 N. R.G. 10/2022

TRIBUNALE DI PESCARA

Il Giudice designato e tabellariamente competente, dr.ssa Domenica Capezzeri ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato e promosso ex art. 14 ter L. n. 3/2012 da [REDACTED] premettendo che il predetto ricorrente ha chiesto all'OCC territorialmente competente istituito presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara la nomina di un professionista allo scopo di presentare domanda di liquidazione ex art. 14 ter della stessa legge; che è stato nominato gestore della crisi il dott. Paolo Tracanna, osserva

Fatto

Con ricorso del 17 marzo 2022 [REDACTED] assistito dal legale di fiducia, avv. Germano Nuzzo ha presentato un piano di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L 3/2012.

Il debitore ha dichiarato:

di non essere soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;

di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole derivante dalla crisi in cui si è venuto a trovare a seguito della contrazione drastica delle vendite nell'ambito del settore merceologico di cui all'attività di agente di commercio svolta (gioielli e preziosi di alta gamma);

di non possedere altri beni mobili o immobili se non quelli dettagliatamente esposti nella domanda.

La relazione particolareggiata del gestore ha attestato che:

-I debiti complessivi residui dell'istante ammontano ad € 630.000 (di cui € 54255,79 di natura privilegiata, € 265.854,59 di natura ipotecaria, €311.056,09 di natura chirografaria ed € 49.00 circa per oneri prededucibili (compenso per OCC, legale).

Il debitore propone la liquidazione dei beni immobili e mobili di sua proprietà consistenti:

in una villetta sita a Cepagatti via Veneto 10 del valore di € 290.625 circa;
nella quota del 50% del fabbricato sito in Scalea del valore di € 8268,00;
motociclo Triumph del valore di € 5000;
polizza vita dal valore di riscatto di €19.000.

L'attivo complessivo, come stimato dal gestore, risulta essere pari ad € 322.894.

Dalla relazione del professionista emerge che le obbligazioni assunte dal debitore hanno tratto origine, per la quasi totalità, dagli esborsi resisi necessari per far fronte ai bisogni personali nell'ambito di un conteso di accentuata e repentina contrazione dei redditi percepiti.

Il debitore, inoltre, che percepisce un reddito annuo di € 17.000 circa ha denunciato un fabbisogno personale di €1200 mensili; egli inoltre non possiede altri beni mobili o immobili oltre a quelli offerti in liquidazione.

Rilevato inoltre che:

Il debitore non possiede altri beni mobili o immobili oltre a quelli offerti in liquidazione;

nell'effettuare la disamina della domanda ex art. 14 ter L3/12 deve darsi atto che l'iter procedimentale si è svolto regolarmente;

che il debitore svolge attività di agente di commercio come è stato chiarito e documentato dall'OCC;

che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett a) e b);

che la sua situazione di sovraindebitamento, effettivamente documentata, risulta collegata direttamente alla contrazione delle entrate reddituali.

Nella relazione particolareggiata è stato pure evidenziato come la documentazione prodotta abbia consentito al professionista di ricostruire esattamente la situazione debitoria nonché la sua situazione economico patrimoniale.

E' risultato che il debitore è proprietario dei beni immobili dettagliatamente indicati nel ricorso e nella relazione particolareggiata messi a disposizione della massa dei creditori ed il professionista gestore ha attestato la fattibilità della liquidazione per la composizione della crisi in cui versa il proponente rilevando che i creditori non potrebbero trovare maggiore soddisfazione con azioni esecutive individuali; non si

ravvisano ragioni ostative alla nomina del liquidatore nella persona dell'OCC (ex artt. 15 comma 8 e 14 *quinquies* L 3/2012).

Non risultano infine compiuti negli ultimi cinque anni atti in frode ai creditori (cfr relazione del gestore), né atti da questi impugnati.

La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta pur con le seguenti precisazioni.

- a) Il gestore non ha attestato né documentato di avere provveduto al deposito della domanda presso l'Agente della Riscossione e presso gli uffici fiscali nonché presso gli enti locali in base al domicilio fiscale del debitore, sicché sarà suo onere dare prova, entro 3 giorni dalla comunicazione del provvedimento, di avere adempiuto a tale incombenza.
- b) Le "spese della procedura" quale risulta essere il compenso da erogare all'OCC risultano effettivamente in linea con i parametri di legge stabiliti (anche se non sembra sia stato considerato il compenso relativo all'attività da svolgere in qualità di liquidatore); tuttavia, esse andranno commisurate definitivamente con il valore dell'attivo realizzato.
- c) Il compenso da destinare al legale che ha presentato la domanda, avv. Germano Nuzzo, è stato quantificato in € 32.000 circa, valore per il quale non si è indicato alcun parametro normativo di riferimento e che laddove risulterà non supportato dalla prova dell'esistenza di un contratto di opera professionale anteriore alla domanda dovrà essere necessariamente oggetto di rideterminazione secondo i parametri di legge.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L3/2012 in favore di

Nomina liquidatore il dr. **Paolo Tracanna**

Dispone altresì che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies. comma 5 legge n. 2/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L3/2012.

Dispone infine che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso la Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente in relazione agli immobili offerti in liquidazione;
- 2) proceda: all'inventario ed alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L 3/12, alla liquidazione ex art. 14 novies L 3/12, nonché all'esercizio delle azioni di cui all'art. 14 decies L 3/2012;

ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata del gestore e comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e s.m.i., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito Internet del Tribunale di Pescara (www.area58.it), con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidatoria svolta e, in generale, sull'andamento della gestione patrimoniale del debitore.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed all'OCC nominato anche in veste di liquidatore.

Pescara 11.4.2022

Il Giudice

- Domenica Capezzera-

TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA

Sezione fallimentare

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge 27

gennaio 2012 n. 3

Il Sig. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in
Chieti alla Via Sant'Antonio Abate n. 4, presso e nello studio dell' Avv.
Germano Nuzzo, (CF: NZZGMN72M04C632U), dal quale è rappresentato e
difeso giusta procura in calce all'originale del presente atto (indirizzo di posta
elettronica certificata nuzzodimichelangelostp@pec.ordineavvocatichieti.it,
così indicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPR 11.02.05 n. 68 e del
decreto 98/2011- L. conv. 111/2011),

PREMESSO CHE

1) Competenza territoriale – Tribunale di Pescara

[REDACTED] svolge la propria attività d'impresa, agente
di commercio, [REDACTED] (Vedi docc. n. 1, 2 e 3);

2) Sovraindebitamento

si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita
dall'art. 6 comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012, ossia sussiste "*la
situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la
rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la
definitiva incapacità di adempierle regolarmente*";

3) Procedure concorsuali

non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012;

4) Procedimenti di composizione della crisi

non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;

5) Risoluzione – cessazione piano

non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis della Legge 3/2012;

6) Documentazione ex Art. n . 9 – commi nn. 2 e 3 Legge 03/2012

- per tramite dell'Advisor Legale Avv. Germano Nuzzo ha fornito tutta la documentazione necessaria:
- Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (Vedi allegati a doc n. 4);
- Visure beni immobili di proprietà (Vedi allegati a doc n. 5);
- Visure beni mobili di proprietà (Vedi allegati a doc n. 6);
- Visure quote societarie e beni mobili (Vedi allegati a doc n. 7);
- Elenco degli atti di disposizione degli ultimi 5 anni - nessuno;
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni (Vedi allegati doc n. 8);
- Attestazione fattibilità del piano del Dott. Tracanna (Vedi doc n. 9);
- Certificazione di stato di famiglia (Vedi doc n. 2).

7) Gestore della Crisi:

- a seguito di istanza di nomina del Gestore della Crisi da sovraindebitamento l'OCC "Associazione OCC Commercialisti

Associati” comunicava la nomina, quale Gestore della crisi, del Dott. Tracanna, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Pescara con studio in Spoltore (PE) alla Strada Statale 16 bis n. 94, c/o Arca delle Professioni PEC: paolo.tracanna@odcecpescara.it, il quale accettava l’incarico;

8) Proposta di liquidazione del patrimonio

che sulla base dell’esame svolto sull’intera situazione storica, reddituale e debitoria del ██████████ è stata redatta la proposta di liquidazione del patrimonio che si allega (Vedi doc n. 10);

9) Relazione particolareggiata

- che il Gestore nominato ha conseguentemente predisposto l’allegata relazione ex Art. 14 ter l. 3/2012 (Vedi doc. n. 9);

Tanto premesso e ritenuto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la ricorrente, come sopra generalizzata, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

chiede

che l’Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all’art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell’art. 14 quinquies L. 3/2012, voglia

In via principale

- dichiarare l’apertura della procedura di liquidazione dell’intero patrimonio del ricorrente, ex art. 14 ter legge 3/2012 e seguenti, e delle eventuali future attività patrimoniali acquisite durante la durata quadriennale del piano, somme previamente ridotte di quanto

- necessario per il sostentamento del proprio nucleo familiare in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b);
- disporre, per l'effetto, che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, l. 3/12 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione;
 - consentire al ricorrente l'utilizzo, fino alla vendita del medesimo, dell'unico bene immobile disponibile per l'abitazione rappresentato dall'appartamento prima casa sito in Cepagatti;
 - disporre che, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di agente di commercio del ricorrente, venga fornita indicazione agli istituti bancari con cui quest'ultimo intrattiene rapporti di non procedere, all'esito dell'omologa del proponendo piano e per l'intera durata del medesimo, alla revoca dei rapporti ed alla segnalazione presso le centrali di allarme interbancarie;
 - disporre, nel caso tale segnalazione sia già stata effettuata, ed al fine di consentire l'utilizzo dei necessari mezzi di pagamento, che non se ne tenga conto per l'accensione di nuovi rapporti bancari operativi in attivo.
 - stabilire una idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
 - ordinare la trascrizione del presente decreto su tutti i beni immobili del debitore a cura del liquidatore;

- disporre che il liquidatore provveda ai successivi adempimenti previsti agli artt. 14 sexies e seguenti l. 3/12.
- con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si ritenesse necessario.

Si dichiara, ai fini del pagamento, che il contributo unificato dovuto è pari ad € 98,00.

Con ogni ulteriore riserva e con salvezze illimitate.

Con osservanza.

Allegati:

- 1) Visura CCIAA Cantò;
- 2) Certificazione residenza e stato di famiglia;
- 3) Carta identità;
- 4) Documentazione creditori;
- 5) Visure Catastali;
- 6) Visure PRA;
- 7) Quote societarie e beni mobili;
- 8) Dichiarazione dei redditi;
- 9) Relazione particolareggiata Gestore.
- 10) Proposta di liquidazione del patrimonio.
- 11) Valutazione commerciale Immobile Scalea (CS);
- 12) Tabella ISTAT.

Chieti, 14 marzo 2022

Studio Legale
Società tra Professionisti
Nuzzo – Di Michelangelo
Via Sant'Antonio Abate n. 4 - 66100 Chieti
Strada del Palazzo n. 99 - 65125 Pescara
tel. 0871321877 – 0871226970 - cell. 3319938644

Originale

- Avv. Germano Nuzzo -



- Avv. Roberta Di Michelangelo -

